

COMUNE DI PESCIA

REVISIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 D. LGS.N. N. 175 DEL 19.08.2016

1. Normativa di riferimento

La *revisione ordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Il Piano operativo di razionalizzazione del 2015 prevedeva l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal D. Lgs.vo 175/2016 ovvero:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;-il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 adottato da comune di Pescia prevedeva la dismissione della partecipazione in FIDI TOSCANA S.P.A ritenuta non detenibile sulla base dei criteri della L. n. 190/2014; è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 18 del 31.03.2015 e poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Toscana;

L'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "T.U.S.P." o "Testo Unico"), ha imposto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e il Comune di PESCIA ha approvato il provvedimento di revisione in data 29.09.2017 con delibera COMMCC n. 16.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, è stato trasmesso:

- alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it;

L'art. 20 del T.U.S.P. dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 1, ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 ovvero non riconducibili alle seguenti:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede tra l'altro che è fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 che sono i seguenti:

- perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 con analitica motivazione;
- convenienza economica e sostenibilità finanziaria della partecipazione, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Non possono inoltre essere mantenute, o devono essere oggetto di un piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 e 2, le partecipazioni che ricadono in una delle ipotesi seguenti:

- società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- fatturato nel triennio precedente inferiore alla media di 500.000,00 Euro per il triennio precedente ai sensi dell'art. 26 comma 12-quinques;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.
- società nelle quali si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- società che necessitano di aggregazione in quanto aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

Dunque i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del Testo Unico, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società, che nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 500.000,00 euro (per il triennio 2016-2018 e 2017-2019);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*. Una società è considerata:

- **partecipata direttamente** quanto l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- **partecipata indirettamente** quanto la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Il Comune di Pescia ha eseguito la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016 seguendo le indicazioni delle linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate in data 20.11.2019.

Infine, si precisa che la presente "revisione ordinaria delle partecipazioni" verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 33/2013.

2. Partecipazioni del comune

I. Al 31.12.2019 il comune di Pescia partecipava al capitale delle seguenti società:

1. **S.P.E.S. S.C.A.R.L** con quota di partecipazione diretta del 12,18%
2. **SOCIETÀ TOSCANA ENERGIA S.P.A** con una quota di partecipazione diretta dello 0,0299%
3. **ACQUE S.P.A** con quota di partecipazione indiretta del 0,80224%
4. **FIDI TOSCANA S.P.A** con quota di partecipazione diretta pari al 0,0003% dismessa nel corso del 2020;

II. Altre partecipazioni

Per completezza, si precisa che il Comune di Pescia, partecipa anche ai seguenti enti e Consorzi:

- **Cosea Consorzio Servizi Ambientali;**
- **Coad Consorzio Acque e Depurazione, in liquidazione;**
- **Società della Salute "Valdinievole";**
- **Azienda speciale Mefit**
- **Autorità Idrica Toscana;**
- **Ato Toscana Centro;**

Revisione ordinaria

1. S.P.E.S. S.C.A.R.L

E' una società a capitale interamente pubblico, costituita con atto del 24 maggio 2004 ed iscritta nel Registro Imprese di Pistoia il 10 giugno 2004. Ha iniziato la propria attività operativa dal 1 gennaio 2005, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 565/2004. Il Capitale Sociale è di € 750.000,00 interamente versato. Codice fiscale e Partita Iva n. 01530000478 – iscrizione R.E.A. n. 157386.

Il Comune di Pescia ha sottoscritto la quota del 12,18% del capitale sociale per un valore di Euro 91.350,00.

L'attività principale (art. 4 dello Statuto) è in particolare quella di esercitare le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio dei Comuni destinato all' E.R.P e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L. R T 3 novembre 1988 n. 77, secondo i contratti di servizio e gli atti stipulati con il L.O.D.E Pistoiese.

L'oggetto è pertanto riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14 comma 27 del D.L n. 78/2010 rispetto al quale "compete al comune la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, nonché alle attività previste secondo la classificazione di cui all'all. 14 del D. Lgs. n. 118/2011 nella Missione 12 programma 6 – "Interventi per il diritto alla casa" - e la Missione 8 programma 2 "Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico- popolare".

La proprietà degli immobili è dei rispettivi Comuni ove gli stessi sono ubicati. I soci della SPES sono tutti i Comuni della Provincia di Pistoia. Con apposito contratto di servizio stipulato nell'anno 2013 i Comuni hanno affidato a Spes la gestione concernente tutte le prestazioni amministrative, tecniche e contabili per il costante e corretto utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il contratto ha una durata di anni otto.

Alla data di redazione della presente relazione il bilancio consuntivo 2019 non è stato ancora approvato dall'assemblea dei soci: i dati che vengono riportati sono riferiti pertanto alla bozza di rendiconto depositata per l'approvazione.

Dati al 31/12/2019

Amministratori: 3

Dipendenti: 24 (di cui 1 dirigente)

FATTURATO

	2019	2018	2017	2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (punti 1 e 5 del C.E – gestione caratteristica)	7.980.461,00	4.749.882,00	6.567.299,00	5.104.967,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Utile d'esercizio	-3.961.292,30	-791.148,00	92.178,00	236.728,00	-37.017,00	42.451,00

Il servizio espletato rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del D. Lgs. 175/2016 annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

1. è munita dei requisiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale";
2. risponde ai requisiti dell'art. 5 commi 1 e 2. L'art. 5 comma 1 della legge regionale 3 novembre 1998 n. 77 modificata con legge regionale 16 gennaio 2001 n. 1 "Riordino delle competenze in materia dei ERP" stabilisce che le funzioni attinenti al recupero alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'Erp, sono esercitate dai comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di tale esercizio" secondo criteri di efficienza efficacia ed economicità. Il contratto di servizio è fondato sul principio della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario dei Bilanci dei comuni concedenti e della società concessionaria, la quale è titolare delle somme versate dagli assegnatari, a copertura delle spese di gestione;
3. risponde ai criteri dell'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto:
 - ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori;
 - il fatturato del triennio precedente supera la media di 500.000 Euro;
 - non ha prodotto perdite per 4 esercizi dei cinque precedenti;
 - non si rilevano partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

Si rileva che relativamente al criterio dell'efficacia ed economicità della gestione, sono state avviate già da qualche anno attività rivolte alla riduzione dei costi operativi nonostante il sensibile incremento delle attività tecnico - amministrative che le norme in materia richiedono in modo sempre maggiore. Relativamente al valore dei ricavi, la società non ha, di fatto, un potere decisionale proprio, in quanto i canoni degli alloggi sono determinati per legge e gli interventi edilizi sono finanziati da soggetti terzi (Regione/Stato/Comuni).

Continuano ad essere oggetto di attenzione, nell'ottica di un miglioramento dei rendimenti economici della società, dell'attività svolta dalla stessa per conto dei comuni, nell'interesse finale dell'utenza, i seguenti punti:

- definizione di modalità operative omogenee di gestione dei rapporti tra Spes e Comuni;
- definizione di un protocollo di azioni da intraprendere nei casi di occupazioni abusive;
- riduzione tendenziale dei costi di ristrutturazione degli immobili anche infondendo negli inquilini la consapevolezza che una buona conduzione degli alloggi, riducendo i costi di ristrutturazione, può comportare anche per loro un beneficio in termini economici, oltreché una riduzione della tempistica di assegnazione;
- progettazione di percorsi comuni con le istituzioni e le associazioni operanti nel settore sociale, per incrementare anche le chances di riduzione del numero di assegnatari non rispettosi del regolamento di Utenza e delle regole del corretto modo di abitare;
- indirizzare le future opere edili con l'obiettivo non secondario di massimizzazione del risparmio energetico, in modo da ridurre i costi a carico degli inquilini e conseguentemente prevenire e ridurre la morosità.

Sul piano organizzativo, sempre nell'ottica del contenimento dei costi e dell'aumento dell'efficienza e della valorizzazione delle risorse umane, la società sta effettuando una valutazione sull'organizzazione del personale. Inoltre in applicazione del D.L. n. 90/2014, è stata operata a partire dal 01/01/2015, una riduzione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione del 20%.

Ricorrono tutti i presupposti per il mantenimento della partecipazione non ravvisando la necessità di ulteriori azioni di razionalizzazione oltre quelle già intraprese.

2. SOCIETÀ TOSCANA ENERGIA S.P.A

Toscana Energia SPA - P. IVA 05608890488, è una società a capitale misto privato con prevalenza di capitale pubblico che ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore e altri tipi di fonti di energia. Si è costituita il 24 gennaio 2006 a seguito di un progetto di valenza regionale, di integrazione tecnica, economica, organizzativa e societaria delle aziende del territorio, operanti nel settore gas e partecipate, tra gli altri, dai Comuni di Firenze, Pisa, Pistoia ed Empoli, progetto a sua volta originato da un protocollo di intesa sottoscritto nel 2004 da tali Comuni con il partner privato industriale Italgas S.p.A.

Al 31.12.2019 i soci pubblici, formati da 85 comuni toscani e la Provincia di Pisa, detengono il 49,26% del capitale sociale di Toscana Energia, ammontante ad Euro 146.214.387,00 il restante 50,74% è detenuto da soci privati, di cui il 50,66 da Italgas S.p.a..

La quota detenuta dal Comune di Pescia è attualmente pari allo 0,0299% del capitale sociale e quindi per nominali euro 43.740,00.

La Società Toscana Energia S.p.a. rientra nella categoria di società costituita per la gestione di *servizi pubblici di rilevanza economica a rete*, servizio gestito anche nel territorio del Comune di Pescia e disciplinata dal D.L. n. 138/2011 art. 3-bis.

Tali servizi sono riconducibili alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14 comma 27 del D.L. n. 78/2010 nonché alle attività previste secondo la classificazione di cui all'allegato 14 del D. Lgs. n. 118/2011 alla Missione 17 programma 1 – Fonti energetiche – comprendente le spese per lo sviluppo produzione e distribuzione dell'energia elettrica del gas naturale, delle risorse energetiche nonché le spese per la razionalizzazione delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Attualmente per Toscana Energia vige un obbligo di prosecuzione dell'attività in affidamento diretto in attesa dell'espletamento della gara di ambito territoriale minimo come previsto dai disposti normativi vigenti.

Si rileva che la società Toscana Energia detiene partecipazioni nelle seguenti aziende, che costituiscono pertanto, per la quota di competenza, partecipazioni indirette per il Comune di Pescia:

1. Toscana Energia Green S.p.a. – Attività: servizi energetici produzione energia da fonti rinnovabili (quota partecipazione 100%);
2. Gesam S.p.a. – Attività: Servizio di distribuzione Gas (quota partecipazione 40%);
3. Valdarno S.r.l. in liquidazione – Attività realizzazione e gestione immobili (quota partecipazione 30,04%).

Tutte le informazioni societari e contabili dettagliate sono accessibili al sito internet <http://www.toscanaenergia.eu>

Da un punto di vista finanziario economico detta partecipazione non genera alcun costo per il Comune di Pescia.

Risultano invece incassati, negli ultimi tre anni, i seguenti introiti da divisione utili:

Anno 2019 (Dividendi utili 2018) € 8.581,79

Anno 2018 (Dividendi utili 2017) € 8.401,20

Anno 2017 (Dividendi utili 2016) € 8.472,44

Anno 2016 (Dividendi utili 2015) € 8.371,84

Dati al 31/12/2019:

Amministratori: 9

Dipendenti: 441

FATTURATO						
	2019	2018	2017	2016		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (punti 1 e 5 del C.E – gestione caratteristica)	196.195.156,00	197.359.357,00	197.408.138,00	169.526.003,00		
RISULTATO D'ESERCIZIO						
	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Utile D'esercizio	40.198.716,51	36.516.452,00	40.174.634,00	40.463.367,00	39.876.211,00	46.543.459,00

Il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del T.U.S.P. annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. Inoltre, a norma dell'art 4 comma 9 bis, è fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica fermo restando il requisito di cui all'art. 20 comma 2 lettera e) (risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).

La società, quindi:

1) è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016 in quanto si occupa della produzione di beni e servizi “necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del comune” e produce un servizio economico di interesse generale, di cui dall'art. 4 comma 2;

2) risponde ai criteri dell'articolo 5 e dell'art 20 del testo unico in materia di società in quanto vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro, presenta un situazione economica finanziaria positiva, come desumibile dai bilanci.

L'utile operativo è in costante crescita e l'aggregazione del servizio di distribuzione del gas a livello di ambiti territoriali minimi ha già avuto luogo; la partecipazione minoritaria del Comune di Pescia non consente autonome decisioni in ordine ad eventuali processi di razionalizzazione anche con riferimento alle partecipate indirette.

Ricorrono tutti i presupposti di legge per il mantenimento della partecipazione.

3. ACQUE SPA

Acque S.p.A. è una società costituita nel 2001 sorta dalla concentrazione di Gea S.p.A. di Pisa (PI), Publiservizi S.p.A. di Empoli (FI), Cerbaie S.p.A. di Pontedera (PI), Coad S.p.A. di Pescia (PT), Aquapur S.p.A. di Capannori(LU). L'Autorità di Ambito n. 2, denominata “Basso Valdarno”, con deliberazione del 21.12.01 ha affidato in via esclusiva ai sensi della L. n. 36/94 e ai sensi della L.R. n. 81/95 la gestione del Servizio Idrico Integrato dei comuni compresi nel suo stesso ambito territoriale al Gestore Unico Acque S.p.A.

Con legge regionale Toscana n. 69 del 28/12/2011, l'A.I.T., Autorità Idrica Toscana, è subentrata ai precedenti ambiti territoriali nelle funzioni di programmazione organizzazione e controllo del servizio.

Coerentemente agli impegni stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio, Acque S.p.A. ha espletato una gara ad evidenza pubblica a livello europeo per la selezione di un partner privato, che si è conclusa entro i tempi previsti con l'aggiudicazione del 45% del capitale sociale al raggruppamento formato da Acea S.p.A., Suez Environnement S.A., MPS S.p.A., Vianini S.p.A., Degrémont S.p.A., C.T.C. s.c.a r.l..

Il Comune di Pescia partecipa al capitale sociale Acque spa tramite il Consorzio C.O.A.D Consorzio acque e depurazione in liquidazione volontaria.

Il COAD ha sottoscritto n. 159.694 azioni da € 1 ciascuna corrispondenti all' 1,60448% del capitale sociale.

La società ha per oggetto la gestione il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle Acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità, in base alle direttive della Legge Galli (legge n.36/94) e della L.R. n. 81/95 nonché di smaltimento dei fanghi residui, nell'ambito dei comuni consorziati secondo il D. Lgs. 22/97 ed alle disposizioni attuative della Regione Toscana.

Acque S.p.a detiene le seguenti società e partecipazioni:

Acque Industriali S.r.l. (quota partecipazione 100%)

Acque Servizi S.r.l. (quota partecipazione 100%)

Le soluzioni S.c.r.l. (quota partecipazione 59,55%)

Ingegnerie Toscane S.r.l. (quota partecipazione 48,22%)

Aquaser S.r.l. (quota partecipazione 5,08%)

TiForma S.c.r.l. (quota partecipazione 4,05%)

Dati al 31/12/2019:

Amministratori: 9

Dipendenti: 401

	FATTURATO					
	2019	2018	2017	2016		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (punti 1 e 5 del C.E – gestione caratteristica)	180.037.518,00	171.157.895,00	163.071.395,00	150.464.152,00		
	RISULTATO D'ESERCIZIO					
	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Utile D'esercizio	27.873.819,00	30.605.391,00	18.139.177,00	14.107.299,00	15.585.532,00	12.919.016,00

La partecipazione in Acque Spa è indiretta, e avviene per il tramite del Coad che è una società la cui messa in liquidazione è stata disposta con delibera C.C. n. 19 del 29.03.2006. All'interno della procedura di liquidazione ovviamente è prevista la alienazione dell'intero patrimonio del COAD e, quindi, anche delle azioni che detiene. Con una prima delibera di Consiglio Comunale (n. 117/2020) sono stati autorizzati i liquidatori alla alienazione di n. 100.000,00 azioni per conto del Comune di Pescia, e successivamente verranno assunti nuovi atti per la alienazione di tutto il patrimonio restante di Coad, al fine di agevolare la conclusione della procedura di liquidazione.

Pertanto, ancorchè la partecipazione soddisfi i requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e 2, risponda ai requisiti dell'art. 5 commi 1 e 2 e ai criteri dell'articolo 20 del TUSP, la partecipazione indiretta in Acque Spa non è più ritenuta necessaria, rientrando nella procedura di liquidazione del COAD, e verrà dismessa dai liquidatori secondo la normativa vigente.

4. FIDI TOSCANA SPA

Fidi Toscana Spa, costituita in data 19 febbraio 1975 per volontà della Regione Toscana e delle principali banche operanti nella regione, offre un servizio strumentale nel settore del credito. Il Comune di Pescia detiene una percentuale del capitale sociale (complessivamente ammontante ad euro 160.163.224,00) pari allo 0,0003% (la

partecipazione è pari ad Euro 520,00). La società però non svolge attività dirette in favore del Comune di Pescia né ha in affidamento dallo stesso attività di servizio pubblico.

Con deliberazione n. 18 del 31.03.2015 il Consiglio Comunale ha deliberato la dismissione della partecipazione in quanto non necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. La procedura si è conclusa in data 29.09.2020 con la cessione delle quote a Regione Toscana, per un totale di introito di € 174.30.

Conclusioni

Alla luce della ricognizione svolta:

1) si conferma per il Comune di Pescia il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:

- **S.P.E.S. S.C.A.R.L** con quota di partecipazione diretta del 12,18%
- **SOCIETÀ TOSCANA ENERGIA S.P.A** con una quota di partecipazione diretta dello 0,0299%

2) risultano da **dismettere le quote di partecipazione societaria in ACQUE S.P.A** con quota di partecipazione indiretta del 0,80224%, procedura di dismissione iniziata con la delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 03.12.2020 e legata alla liquidazione definitiva del COAD

3) risultano concluse le procedure di alienazione delle quote di partecipazione societaria in:

- **FIDI TOSCANA S.P.A** con quota di partecipazione diretta pari al 0,0003%
- **COSEA AMBIENTE S.P.A** con quota di partecipazione diretta del 13,82%.

IL DIRIGENTE

DOTT.SSA BARBARA MENINI